

---

## Regolamento Presidio di Qualità d'Ateneo (PdQA) <sup>1</sup>

---

### Art. 1: Ambito di applicazione del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio di Qualità di Ateneo (PdQA).

Il PdQA ha il compito primario di supervisionare lo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione di Qualità (AQ) di tutto l'Ateneo, sulla base degli indirizzi della Politica della Qualità definita dagli Organi di Governo dell'Università Telematica Leonardo Da Vinci.

### Art. 2: Compiti del PdQA

Il PdQA assume un ruolo centrale nell'AQ dell'Ateneo.

Sulla base delle linee guida predisposte da ANVUR relativamente all'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, il PdQA assicura:

- lo scambio di informazioni con il Nucleo di Valutazione e l'ANVUR;
- raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori di qualità, sia qualitativi che quantitativi;
- cura la diffusione degli esiti del monitoraggio;
- attiva ogni iniziativa utile a promuovere la qualità all'interno dell'Ateneo;
- monitora infine la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dalle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) in occasione delle visite esterne.

In particolare il PdQA svolge le seguenti funzioni:

- organizza e verifica la compilazione delle schede SUA-CdS e SUA-RD;

---

<sup>1</sup>Riferimenti normativi da Anvur:

[http://www.anvur.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=246&Itemid=307&lang=it](http://www.anvur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=246&Itemid=307&lang=it)

*Il D.M. 47 del 30 gennaio 2013 recepisce integralmente il sistema A.V.A. definendo, attraverso gli allegati tecnici, i Requisiti di accreditamento dei corsi di studio; i Requisiti di accreditamento delle sedi, i Requisiti di assicurazione della Qualità, la Numerosità di riferimento studenti, gli Indicatori e i parametri per la valutazione Periodica della ricerca e delle attività di terza missione e gli Indicatori e parametri per la Valutazione Periodica delle attività formative.*

*Il DM 1059/2013, il DM 194/2015 e il DM 168/2016 hanno successivamente modificato e integrato il DM 47/2013.*

*Recentemente, a seguito dell'adozione da parte dei Ministri dello spazio europeo dell'educazione superiore delle ESG 2015, il Decreto Ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 ha riformato il sistema di Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.*

- 
- coordina e supporta le procedure di AQ a livello di Ateneo;
  - organizza e verifica il Monitoraggio annuale e il Riesame dei CdS.

### **Art. 3: Composizione, nomina e durata del mandato**

Il PdQA è composto da quattro a sei membri individuati tra:

- Professori e/o Ricercatori e/o esperti con competenze nei Sistemi di Qualità degli Atenei in numero minimo di due unità;
- Personale Tecnico Amministrativo nel numero minimo di una unità con funzioni di: responsabilità nelle procedure relative all'AQ; supporto amministrativo e logistico e che si occupi altresì dell'organizzazione, predisposizione, classificazione e archiviazione di tutti gli atti e documenti del PdQA stesso;
- Eventuali Rappresentanti del corpo studentesco nel numero massimo di una unità.

I componenti del PdQA, individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sono nominati con decreto del Rettore che, tra questi, nomina altresì il Presidente.

I componenti del PdQA restano in carica fino alla scadenza del mandato che non può essere superiore a tre anni a decorrere dalla data del decreto rettorale di nomina.

Le dimissioni di un componente, compreso il Presidente, devono essere comunicate al Rettore in forma scritta e comportano l'integrazione nella composizione del PDQA secondo quanto previsto dal presente Regolamento in ordine alla composizione e alla procedura di nomina. In caso di integrazione nella composizione del PDQA il mandato di tutti i componenti cessa in ogni caso nella data di scadenza dell'Organo, e quindi dopo tre anni a fare data dal decreto rettorale di nomina. Il mandato dei singoli membri e/o dell'intero PDQA é rinnovabile. L'eventuale rinnovo delle nomine avviene con decreto rettorale, a fare data dal quale decorre il termine triennale di durata del nuovo mandato dell'Organo.

Salvo diverso accordo dei presenti, le funzioni di segretario sono di norma svolte dal Personale Tecnico Amministrativo.

Il Presidio ha facoltà di individuare esperti esterni, il cui contributo deve essere predefinito per oggetto e durata , a temporaneo supporto delle proprie attività, previa comunicazione agli organi accademici competenti.

---

#### **Art. 4 – Funzionamento del Presidio della Qualità**

1. Il PdQA si riunisce in seduta plenaria almeno una volta ogni tre mesi. Di norma la partecipazione alla seduta avviene in persona; per gravi e comprovati motivi è possibile la partecipazione per via telematica.
2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del PdQA e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione è effettuata, mediante mezzi informatici o con altro mezzo ritenuto idoneo, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione salvo che il Presidente, per gravi ed urgenti motivi, ritenga necessario un termine inferiore.
3. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di più del cinquanta per cento dei componenti del PdQA.
4. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. In caso di assenza del Presidente, le funzioni vengono svolte dal docente più anziano in ruolo.
6. Le sedute del PdQA sono a porte chiuse. Qualora fosse necessario, il Presidente può chiedere e ammettere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.

#### **Art. 5. Verbalizzazione e pubblicità**

1. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il verbale è di norma approvato seduta stante, anche per singoli punti, o nella seduta successiva.
2. Il PdQA garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.
3. Copia dei verbali sono custoditi presso gli Uffici amministrativi dell'Università telematica UNIDAV. I verbali sono accessibili agli altri Organi d'Ateneo.
4. Estratti di verbale della riunione possono essere comunicati, anche mediante invio telematico, alle strutture che sono tenute ad adottare i conseguenti provvedimenti.

**Art. 6: Supporto tecnico e amministrativo e accesso alle informazioni**

1. L'Ateneo offre il supporto logistico ed ogni altro supporto amministrativo che si renda utile o necessario per lo svolgimento delle attività del PdQA.
2. Allo scopo di adempiere i propri compiti il PdQA ha il diritto di accedere alle informazioni relative alla gestione delle attività didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nonché a tutte le banche dati ad esse collegate.
3. Il PdQA può richiedere ai responsabili delle diverse strutture di Ateneo dati e informazioni ritenuti necessari o utili allo svolgimento delle attività di competenza.

**Art. 7: Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il Regolamento del PdQA, proposto e articolato dallo stesso Presidio, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto rettorale. Medesime formalità devono essere osservate per ogni modifica.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del relativo Decreto di emanazione.

